

IL BIGNAMI 4^a versione

ultimo aggiornamento: ore 23,00 del 23/12/2020 (integrato con le FAQ del Governo)

PER MANTENERE LE RELAZIONI PARENTALI ED AMICALI DURANTE LE FESTIVITA' DI FINE 2020-INIZIO 2021 NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

DECRETO-LEGGE n° 172-2020 del 18/12/2020

Innanzitutto auguro a TUTTI di trascorrere un Santo Natale in serenità ed in salute.

PROVVEDIMENTI VALIDI PER TUTTA L'ITALIA:

DAL 21 DICEMBRE 2020

(dal 21 dicembre al 23 dicembre ai sensi del precedente DL n° 158/2020)

AL 6 GENNAIO 2021

**SONO, DI NORMA, VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI
E C'E', DI NORMA, "IL COPRIFUOCO" TRA LE 22,00 E LE 05,00.**

Si applicano le REGOLE delle ZONE GIALLE od ARANCIONI

per le regioni che erano GIALLE od ARANCIONI

con il DPCM 03/12/2020

(si ricorda che il DL n° 172/2020 si applica dal 24/12/2020 - prima si applica il DL. n° 158/2020)

LUNEDÌ 21

MARTEDÌ 22

MERCOLEDÌ 23

Si applicano le REGOLE delle ZONE ARANCIONI

per TUTTE le regioni,

indipendentemente dal colore che avevano "prima"

con il DPCM 03/12/2020

(salvo che una regione, con specifica Ordinanza del Ministero della Salute, diventi/ritorni ZONA ROSSA)

LUNEDÌ 28

MARTEDÌ 29

MERCOLEDÌ 30

LUNEDÌ 4

Si applicano le REGOLE delle ZONE ROSSE

per TUTTE le regioni, indipendentemente dal colore che avevano

con il DPCM 03/12/2020

GIOVEDÌ 24

VENERDÌ 25 - SANTO NATALE

SABATO 26 - SANTO STEFANO

DOMENICA 27

GIOVEDÌ 31

VENERDÌ 1 - CAPODANNO

SABATO 2

DOMENICA 3

MARTEDÌ 5

MERCOLEDÌ 6 - EPIFANIA

**SONO CONSENTITE LE VISITE “PRIVATE” AMICALI E PARENTALI
IN TUTTE LE GIORNATE COMPRESSE TRA IL 24 DICEMBRE ED IL 06 GENNAIO 2021,
QUINDI SIA NELLE GIORNATE ARANCIONI CHE IN QUELLE ROSSE,
RISPETTANDO LE REGOLE SOTTO INDICATE**

Gli spostamenti **verso le abitazioni private** (di parenti ed amici) sono consentiti:

- **UNA SOLA VOLTA AL GIORNO,**
- in un **ARCO TEMPORALE COMPRESO FRA LE ORE 05,00 E LE ORE 22,00,**
- **NELLA MEDESIMA REGIONE,**
- **NEL LIMITE DI DUE PERSONE.**

SI PRECISA CHE:

- nella casa che ospita sono consentite **SOLAMENTE** due persone aggiuntive rispetto al numero delle persone normalmente ivi conviventi;
- le due persone di cui sopra possono essere accompagnate da minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale (quindi, in pratica, questi minori sono i figli) o da persone adulte disabili o non autosufficienti conviventi con dette due persone.

SECONDE CASE

Gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso una seconda casa sono SEMPRE CONSENTITI all'interno della propria Regione purché il viaggio inizi e finisca tra le 05,00 e le 22,00 - **sono SEMPRE VIETATI verso le altre Regioni.**

Se la seconda casa è intestata a più comproprietari è consentito lo spostamento verso la stessa di un solo nucleo familiare convivente.

DEROGA PER I PICCOLI COMUNI
VALIDA NELLE GIORNATE OVE SI APPLICANO LE REGOLE PER LE ZONE ARANCIONI
(questa deroga NON vale nelle giornate ROSSE)

SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI DAI COMUNI (dai ... significa che è da quei “piccoli comuni” che si deve partire ...) **CHE HANNO UNA POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 5MILA ABITANTI** fatti per recarsi in un luogo, all'interno di un altro Comune, ad una distanza non superiore a 30 chilometri dal confine del Comune di partenza.

ATTENZIONE:

- **sono sicuramente esclusi dalla deroga gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;**
- **sono inclusi gli spostamenti in una regione confinante nella misura in cui il luogo di destinazione è ad una distanza non superiore a 30 chilometri dal comune di partenza.**

RIENTRO A CASA PROPRIA

IL RIENTRO ALLA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE È SEMPRE UN MOTIVO LEGITTIMO DI SPOSTAMENTO, anche se si parte da un'altra regione, purché il viaggio inizi e finisca tra le 05,00 e le 22,00.

PASSEGGIATE

Anche nelle giornate **ROSSE** si potrà uscire all'aperto con i **PROPRI FAMILIARI** per fare una **PASSEGGIATA** (che è considerata attività motoria), **ma solo in prossimità della propria abitazione e se ci si comporta come tanti singoli individui (sono sempre vietati gli assembramenti ...)**, nel pieno rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (meglio due metri ...) **con l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie** (lett. E comma 4 dell'art. 3 del DPCM 03-12-2020).

**IL MANCATO RISPETTO DEL DECRETO LEGGE N° 172/2020 DEL 18/12/2020
PREVEDE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA 400,00 EURO A 1.000,00 EURO.**

23/12/2020

Comm. Sup. Lazzaro Fontana (*)
Componente dell'Ufficio di STAF del Presidente Nazionale ANVU

(*) Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche (RE)

(*) Coordinatore dell'Area di docenza della Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL) “Tutela del Consumatore e della Libertà d'impresa”